



Cod. NA6A
Cod. FL/ne

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm - aoo_generale
Prot.: 0000797
Data: 29/08/2013

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Alla c.a. del Ministro Flavio Zanonato

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Alla c.a. del Ministro Fabrizio Saccomanni

Alla Banca d'Italia
Alla c.a. del Governatore Ignazio Visco

Oggetto: Obbligo del POS per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Decreti ministeriali ex art 15 comma 5 DL 179/2012, convertito nella L. 221/2012

Onorevoli Ministri, Egregio Governatore,

con il DL 179/2012, convertito nella L. 221/2012, è stato sancito, all'art 15 comma 4, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito, utilizzando il c.d. POS, apparecchiatura che permette di leggere e accettare pagamenti tramite carte di debito (bancomat) accreditando l'importo direttamente in conto corrente, senza utilizzare denaro in contanti.

Al comma successivo dell'art 15 del DL 179/2012 è stato poi previsto che "Con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente".

In base alle disposizioni citate, si evidenzia che le carte di debito hanno dei limiti di pagamento (c.d. massimali), sia giornaliero che mensile; ne deriva che per la attività professionale di Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, la previsione di utilizzo di carte di debito, mediante POS, all'interno degli studi professionali è una disposizione sostanzialmente inutilizzabile, in quanto i pagamenti, anche minimi delle nostre attività professionali sono normalmente superiori ai massimali della carta di debito.

Le attività professionali di progettazione, direzione dei lavori, adeguamento funzionale ed impiantistico, ristrutturazione, ampliamento, edificazione, responsabilità delle sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo statico e collaudo tecnico-





amministrativo, solo per citare quelle più frequenti, non posseggono quei costi minimi tali da poter essere retribuite con carte di debito.

Appaiono quindi inattuabili, nella pratica, le disposizioni di legge citate per la categoria professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, che si vedrebbero costretti a sostenere i soli costi fissi per la attivazione e gestione del POS, a fronte di un suo totale inutilizzo.

Si chiede, in conclusione, di disciplinare, all'interno degli emanandi decreti ministeriali, l'esclusione della categoria professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori tra i "soggetti interessati" di cui all'art. 15 comma 5 del DL 179/2012, prevedendo, in alternativa, all'interno dei predetti decreti ministeriali, di poter ricorrere, in alternativa al POS, ad altri strumenti di tracciabilità del denaro, ovvero bonifico bancario e carte di debito o credito virtuali, che non hanno costi per il professionista.

Distinti saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)

